

- 380. Arresto obbligatorio in flagranza.** – 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
- a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del c.p. per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
  - b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del c.p.;
  - c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del c.p. per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
  - d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 del c.p., delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'art. 600-quinquies;
  - d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;<sup>1</sup>
  - d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;<sup>2</sup>
  - d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale;<sup>3</sup>
  - e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis),<sup>4</sup> del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;<sup>5</sup>
  - e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, I comma, n. 4) del codice penale;
  - f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del c.p. e di estorsione previsto dall'art. 629 del c.p.;
  - f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;<sup>6</sup>
  - g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 comma 3 della L. 18 apr. 1975, n. 110;
  - h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del T.U. approvato con D.P.R. 9 ott. 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;<sup>7</sup>
  - i) delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
  - l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della L. 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della L. 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli artt. 1 e 2 della L. 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;
  - l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis del c.p.;
  - l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;<sup>8</sup>

- m)* delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416 commi 1 e 3 del c.p., se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, *i)* del presente comma;
- m-bis)* delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-*bis* del codice penale.<sup>9</sup>
- m-ter)* delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.<sup>10</sup>
- m-quater)* delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-*bis*, secondo e terzo comma, del codice penale.<sup>11</sup>
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

<sup>1</sup> Lettera ins. dall'art. 4, c. 1, L. 29 ott. 2016, n. 199.

<sup>2</sup> Lettera ins. dall'art. 3, c. 1, lett. *b)*, D.L. 23 feb. 2009, n. 11, conv. con modif. in L. 23 apr. 2009, n. 38.

<sup>3</sup> Lettera ins. dall'art. 5, c. 1, lett. *e)*, L. 1 ott. 2012, n. 172.

<sup>4</sup> Parole aggiunte dall'art. 8, c. 2, D.L. 14 ago. 2013, n. 93, conv. con modif. in L. 15 ott. 2013, n. 119.

<sup>5</sup> Lettera così sost. dall'art. 3, c. 25, L. 15 lug. 2009, n. 94.

<sup>6</sup> Lettera ins. dall'art. 8, c. 2, D.L. 14 ago. 2013, n. 93, conv. con modif. in L. 15 ott. 2013, n. 119.

<sup>7</sup> Lettera così sost. dall'art. 2, D.L. 8 ago. 1991, n. 247, conv. in L. 5 ott. 1991, n. 314 e quindi così modif. dall'art. 2, c. 1-*bis*, D.L. 23 dic. 2013, n. 146, conv. con modif. in L. 21 feb. 2014, n. 10.

<sup>8</sup> Lettera ins. dall'art. 2, c. 1, lett. *c)*, D.L. 14 ago. 2013, n. 93, conv. con modif. in L. 15 ott. 2013, n. 119.

<sup>9</sup> Lettera aggiunta dall'art. 2, c. 1-*ter*, D.L. 18 feb. 2015, n. 7, conv. con modif. in L. 17 apr. 2015, n. 43.

<sup>10</sup> Lettera aggiunta dall'art. 3-*bis*, c. 2, D.L. 18 feb. 2015, n. 7, conv. con modif. in L. 17 apr. 2015, n. 43.

<sup>11</sup> Lettera ins. dall'art. 1, c. 5, L. 23 mar. 2016, n. 41.